

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1666

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DORINA BIANCHI**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di paternità e il congedo parentale

Presentata il 9 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è fatto qualcosa, ma il Paese è decisamente ancora troppo indietro per quanto concerne la parità di genere. Lentamente si è riusciti a fare in modo che le donne non venissero penalizzate nelle loro scelte professionali e oggi ci sono numerose dirigenti nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

C'è un dato ineludibile che segna questa discriminazione, quello della procreazione e della maternità. Per quanti sforzi si facciano, il riflesso culturale delle classi dirigenti è sempre legato a questa forma di « riduzione » femminile, per cui da un lato la procreazione è necessaria al completamento della figura femminile e dall'altro la

maternità è un ostacolo al pieno esplicarsi delle capacità e delle potenzialità professionali delle donne.

A partire dal settore pubblico, sono stati ampliati gli strumenti di tutela della maternità, e oggi una buona legge — recepita nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito « testo unico » — garantisce alle lavoratrici madri permessi e congedi per la cura della prole.

L'idea che sia in parte superata la cultura della cura della prole affidata alla sola madre affiora anche nel testo unico, che prevede forme di garanzia anche per

i padri lavoratori. Ma che il fondamento sia ancora quello del rapporto tra uomo/produttore e donna/riproduttrice è tuttavia palese proprio nel testo unico. Secondo il legislatore, infatti, i padri lavoratori hanno diritto a usufruire dei congedi pieni solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o in caso di decesso della stessa, oppure nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Di fatto al padre spettano solo i congedi « minori », residuali rispetto alla madre, tanto che la norma prevede che i congedi di paternità per adozione o affidamento possano essere richiesti dal padre solo in mancanza di analoga richiesta da parte della madre.

Il risultato di questa previsione — seppure necessaria per la tutela della madri lavoratrici — è l'attribuzione della cura e della tutela della prole alla sola figura femminile, così in parte contribuendo a frenare la piena attuazione della parità nell'accesso e nella progressione in carriera delle donne.

È necessario quindi prevedere che i congedi possano essere attribuiti indipendentemente alla madre o al padre, lasciando ad essi la facoltà di decidere. E dobbiamo fare anche di più, prevedendo forme di incentivo per i congedi di paternità, superando così lo scoglio culturale della cura familiare affidata alla sola madre.

Due modifiche al testo unico si rendono quindi necessarie.

La prima riguarda la totale fruibilità dei permessi e dei congedi da parte del padre (articolo 28), in alternativa — e non subordinatamente — alla madre. Sarà sufficiente per il padre comunicare la propria condizione al datore di lavoro per poter usufruire dei congedi. Nel caso di congedo alternato, poi, i genitori saranno semplicemente tenuti a dichiarare ai rispettivi datori di lavoro la scelta fatta.

Ma affinché questa previsione possa trovare reale applicazione, è purtroppo indispensabile prevedere una norma di favore per i padri, di modo che la scelta tra i genitori non sia condizionata dall'abito mentale. Pertanto la proposta di legge prevede che nel caso il congedo sia utilizzato dal padre, l'indennità giornaliera — che per le madri lavoratrici è pari all'80 per cento — sia pari al 100 per cento della retribuzione.

Con la piena consapevolezza che l'incentivo economico non debba più essere usato a fini di parità, appare oggi ancora purtroppo necessario intervenire con questo strumento. La presente proposta di legge — di cui si auspica una rapida approvazione — potrebbe, con una piccola modifica legislativa di natura incentivante, produrre quel cambio di mentalità necessario per muovere verso l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — *(Congedo di paternità).* — 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa alla madre lavoratrice, per tutta la durata del congedo previsto dall'articolo 16, ovvero per una parte di esso.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alla propria condizione di paternità e una dichiarazione attestante la non fruizione del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, la madre lavoratrice e il padre lavoratore presentano ai rispettivi datori di lavoro una dichiarazione congiunta attestante la loro condizione e la scelta di avvalersi del congedo di paternità in luogo del congedo di maternità. La dichiarazione contiene altresì l'eventuale ripartizione dei giorni di congedo della madre e del padre ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. L'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — *(Trattamento economico e normativo del congedo di paternità).* — 1. Il

trattamento economico e normativo per il padre lavoratore che fruisce del congedo di cui all'articolo 28 è quello spettante alle lavoratrici ai sensi degli articoli 22 e 23, fatta salva l'indennità giornaliera di cui al comma 1 del citato articolo 22, elevata al 100 per cento della retribuzione ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *(Trattamento economico e normativo del congedo parentale).* — 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso ».

